

LINEE ORIENTATIVE SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

La valutazione degli alunni stranieri deve essere pensata nel contesto del percorso delineato dal protocollo di Accoglienza in uso nell'Istituto.

Essa deve avere un carattere eminentemente *orientativo e formativo* finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita. In questa prospettiva vanno dunque rilette le fasi e gli scopi normalmente agiti, previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali e integrati dai riferimenti normativi specifici per gli alunni stranieri.

La **valutazione iniziale** coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la **prima fase dell'accoglienza** che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive, prevedendo per le discipline, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico- culturali.

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, la scuola provvede a rilevare le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire, per ciascun allievo straniero, un **percorso educativo personalizzato**. Esso va predisposto sia per gli allievi NAI (Neo Arrivati in Italia) , che per gli allievi immigrati da più tempo o nati in Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento.

La famiglia va informata sulla necessità di programmare un Percorso Educativo Personalizzato, atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'allievo

PIANO di STUDI PERSONALIZZATO

L'adattamento del programma per gli alunni (nati in Italia, presenti nelle classi da anni e/o provenienti da scuole italiane con livelli di competenza linguistica da A2 in poi) con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, si concretizza nella definizione da parte del team dei docenti di classe di un Piano di Studi Personalizzato (di seguito PSP) che, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a.

In esso si evidenziano le modalità di lavoro in classe/ ogni tipo di intervento specifico per l'alunno non italofono / ogni intervento che preveda ad esempio l'uscita dalla classe per rinforzo linguistico o lavori di semplificazione/ differenziazione, così come la differenziazione/ semplificazione delle verifiche ...

La durata dell'adozione del PSP è estremamente personale. Il PSP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline.

Il team dei docenti di classe concorda, condivide e stende il PSP , entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico , aggiornandolo nel corso dell'anno, in base ai bisogni formativi dell'allievo.

La stesura del PSP non è più necessaria nel momento in cui l'allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d'inserimento.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Nel caso in cui l'alunno fosse NAI, o presentasse svantaggi linguistici tali da essere configurati come B.E.S. (livello di competenza linguistica pre-A1/ A1), la normativa prevede la possibilità di elaborare un PDP da parte del team docente/ consiglio di classe.

Il PDP viene concordato e steso dopo un primo periodo di osservazione dell'alunno e diviene il **punto di riferimento per il lavoro e la valutazione**. Può prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi e dispositivi dispensativi per intensificare l'apprendimento dell'italiano L2 .

Attraverso questo strumento il team dei docenti di classe indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

1. l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
2. la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti, al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali;
3. la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
4. l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo/a e con l'efficace gestione di classi eterogenee;

È anche da considerare l'opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dal POF per l'anno frequentato dallo studente, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l'anno di corso che lo studente frequenta.

Deve essere assolutamente trasparente anche nella parte relativa alla programmazione: si dovrà pertanto specificare cosa significa semplificare e/o adattare la programmazione (Differenziare gli obiettivi/ Ridurre i contenuti...)

La realizzazione del PDP si concretizza anche attraverso l'attivazione di laboratori, interventi individualizzati e/o in piccolo gruppo per la prima alfabetizzazione in italiano L2.

Il PDP prevede la condivisione e la firma da parte della famiglia e viene aggiornato e rivisto durante l'anno per adattarlo alla reale situazione dell'alunno.

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare prescindendo da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi. I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà **specchio della personalizzazione del percorso**. È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

Per gli allievi stranieri neo-arrivati (NAI) il team docente dovrebbe tener conto della storia scolastica pregressa qualora gli alunni fossero in possesso di report valutativi attendibili. Si potrebbero riconoscere,

valorizzare e valutare le conoscenze in L1, maturate nel percorso scolastico pregresso nel Paese d'origine anche in collaborazione con un mediatore linguistico-culturale.

Il team dei docenti di classe, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,

considera che **“i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico”** e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione **con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo / degli anni successivi i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti.** *Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.*

Nell'ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- il percorso scolastico pregresso
- la motivazione ad apprendere
- la regolarità della frequenza
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche
- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento

Nell'ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:

- prove oggettive
- vero-falso
- scelta multipla con una sola risposta
- scelta multipla con più risposte
- completamento 3 in numero di items ridotti
- con tempi di svolgimento più lunghi
- con possibilità di consultare testi
- con la presenza di un tutor

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto :

- **dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare.**
- **delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi,** relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe (cfr. prospetto Valutazione intermedia –finale)

Valutazione intermedia		
Piano personalizzato /PDP (con differenziazione in tutte od alcune discipline) possibilità di: <ul style="list-style-type: none"> • usare la lingua straniera, in un primo tempo, come lingua veicolare; • sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (C.M. n.8 / 6 marzo 2013) 	Ipotesi a (ALUNNO CHE FREQUENTA DA MENO DI UN MESE) : <u>Non valutato</u> in alcune discipline con motivazione espressa: Nel documento di valutazione del I° quadrimestre va riportato: <i>“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”</i>	Ipotesi b : <u>Valutazione espressa</u> in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato: Nel documento di valutazione va riportato: <i>“ La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”</i>
Valutazione finale		
Piano personalizzato /PDP (con differenziazione in tutte od alcune discipline) <ul style="list-style-type: none"> •Indipendentemente da lacune presenti, il Team docenti valuta i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno •Il raggiungimento del livello A2 QCER può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti soprattutto per alunni NAI, per la continuazione del percorso scolastico. •Valutazione che rispetti tempi di apprendimento/ acquisizione delle varie discipline, come da PDP 	<u>Valutazione espressa</u> in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato: Nel documento di valutazione va riportato: <i>“ La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” [*]</i>	L’alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano personalizzato/PDP e ai progressi compiuti.
[*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera conosciuta), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse		

ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO

➤ LA NORMATIVA

L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: "Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)...è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9,31); inoltre i consigli di classe sono tenuti a ...considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1);...gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatório rispetto alle prove orali (art.11,5)".

La Circolare n. 48 del 31/05/2012 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente", a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che ..resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame.

La normativa vigente (**DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica**) prevede che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente, comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali».

La normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo **per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato**.

La prova nazionale e la relativa griglia di correzione sono le stesse previste per tutti i candidati.

2014 -Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

«Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (v. nota ministeriale del 22 novembre 2013). »

ALUNNI STRANIERI NEOARRIVATI (NAI)

Per questi alunni i Consigli di Classe possono decidere di adottare un PDP che dovrà essere accluso alla documentazione d'esame. Resta inteso che la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si determina se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2012.

Si ricorda, tuttavia, che il DPR n. 89 del 2009 consente l'utilizzo delle 2 ore di seconda lingua comunitaria per l'insegnamento dell'italiano agli alunni stranieri.

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione -sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 -esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA

➤ **L'AMMISSIONE ALL'ESAME**

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (PSP/ PDP) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

➤ **LE PROVE D'ESAME**

E' opportuno contemperare le prove dell'esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali. Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero.
- nel corso delle prove prevedere, *se inserito nel POF d'Istituto*, la presenza di un mediatore linguistico.

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d'esame:

- a "ventaglio" (diverse modalità e tipologie di prove);
- a "gradini" (diversi livelli di raggiungimento delle competenza essenziali);
- a "contenuto facilitato" e conosciuto dall'allievo che individuino il livello di sufficienza e i livelli successivi.

Ad esempio nell'ambito linguistico è possibile passare da un tipo di testo ad un altro, per esempio da testi a figure, a testi misti, a testi verbali. La scrittura documentata, grazie al dossier di documenti - verbali, iconici, grafici – risponde a questa esigenza. Inoltre questa modalità è un'opportunità per tutti gli allievi di trovare il

modo di esprimere le proprie conoscenze entro un margine di accettabilità e in rapporto agli stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli stranieri, in relazione al loro PEP. Oppure nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio e conosciuto dall'allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: lettera/diario, completamento di un dialogo, questionario, testo narrativo.

Nell'ambito matematico e delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l'allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse esplicitando chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi.